

REPUBBLICA ITALIANA

---

# BOLLETTINO UFFICIALE

## DELLA

# REGIONE LOMBARDIA

---

MILANO - VENERDÌ, 8 GIUGNO 1984

---

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia si pubblica ogni mercoledì in Milano e contiene — integralmente o in estratto — tutti i provvedimenti e le comunicazioni degli organi regionali che possano interessare la generalità dei cittadini

Le leggi e i regolamenti della Regione, le proposte di legge alle Camere d'iniziativa del Consiglio Regionale e i provvedimenti di maggiore interesse vengono pubblicati in appositi supplementi.

Direzione e redazione presso la **Giunta Regionale - Via Fabio Filzi, 20 - Milano - Telefono 67.65.1.**

Vendita e abbonamenti presso **La Tipografica Varese, via Tonale, 49 - Varese - Telefono 283.504 - 284.158**, a mezzo di assegno bancario o di versamento sul C.C.P. n. 12085213.

Abbonamento per anno solare L. 50.000 - la copia L. 500 - arretrato il doppio

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati con tempestività all'**Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia** presso la Giunta Regionale - Via Fabio Filzi, 20 - Milano. Gli avvisi possono anche essere consegnati a mano presso l'ufficio del Bollettino Ufficiale nei seguenti orari: da lunedì a giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17; il venerdì dalle 9 alle 12

Tutti gli annunci ricevuti nella settimana vengono di regola pubblicati nel Bollettino del mercoledì successivo

Il testo degli annunci, in estratto, deve essere redatto in duplice copia, di cui una in carta legale e l'altra in carta uso bollo, fatte salve le esenzioni di legge (comuni e province)

Unitamente al testo deve essere inviata anche l'attestazione del versamento sul C.C.P. n. 12085213 intestato a **La Tipografica Varese (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia)** dell'importo dell'inserzione (Mod. Ch. 8 quater a doppia ricevuta) secondo la seguente tariffa; indicando ragione sociale e partita IVA.

Titolo in grassetto L. 1.200 per riga; testo L. 500 per riga o spazio di riga dattiloscritto su carta uso bollo, aumentato del 18% di IVA. Per bandi di concorso ed avvisi legali redatti secondo gli schemi pubblicati nell'allegato al n. 48 del 1° dicembre 1982, a forfait L. 15.000 aumentato del 18% di IVA

I FASCICOLI DEL BOLLETTINO SONO IN VENDITA PRESSO LE SEGUENTI LIBRERIE

**Milano** - Libreria Commerciale - C.so Vercelli 37  
**Milano** - Libreria Pirola - Via Cavallotti 16  
**Milano** - Libreria degli Uffici - Via Turati 26  
**Milano** - Libreria Terminal - Via Don Sturzo 37  
**Milano** - Libreria EPEM - Via Ugo Bassi 8  
**Monza** - Libreria dell'Arengario - Via Mapelli 4  
**Bresso** - Libreria Corridoni - Via Corridoni 11

**Bergamo** - Libreria I.C.A. - V.le Papa Giovanni XXIII 38  
**Brescia** - Libreria Apollonio - Pottici X Giornate 29  
**Como** - Libreria Nani - Via Cairoli  
**Cremona** - Galleria del Libro - Libreria Coop - Galleria XXV Aprile 10  
**Mantova** - Libreria Di Pellegriani - C.so Umberto I 32  
**Pavia** - Libreria Ponzio - Via D. Sacchi 29

## S O M M A R I O

	pag.
LEGGI REGIONALI 4 giugno 1984, n. 26	
<b>Imposta regionale sulle concessioni statali - Modifica dell'ammontare per alcuni tipi di concessioni.</b> . . . . .	3718
LEGGI REGIONALI 4 giugno 1984, n. 27	
<b>Modifica ed integrazioni alla L.R. 5 dicembre 1983, n. 90 in materia di sanzioni amministrative pecuniarie di competenza regionale.</b> . . . . .	3718

**LEGGE REGIONALE 4 giugno 1984, n. 26****Imposta regionale sulle concessioni statali - Modifica dell'ammontare per alcuni tipi di concessioni.**

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge regionale:

**Art. 1**

1. All'art. 3, ultimo comma, della L.R. 15 dicembre 1971, n. 2, sostituito con l'art. 1 della L.R. 18 giugno 1983, n. 50, è aggiunto il seguente comma:

«Per le concessioni di derivazione d'acqua per uso produzione energia elettrica e forza motrice, e per le concessioni, nelle pertinenze idrauliche, di coltura pioppicola, l'imposta di cui al comma precedente è determinata rispettivamente, in L. 100 e in L. 50, per ogni cento lire di canone di concessione statale.»

**Art. 2**

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi degli artt. 127 della Costituzione e 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 4 giugno 1984

Giuseppe Guzzetti

(Approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 17 aprile 1984 e vistata dal Commissario del Governo con nota del 25 maggio 1984 prot. n. 22702/6319).

**LEGGE REGIONALE 4 giugno 1984, n. 27****Modifica ed integrazioni alla L.R. 5 dicembre 1983, n. 90 in materia di sanzioni amministrative pecuniarie di competenza regionale.**

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge regionale:

**Art. 1**

1. All'art. 1 della L.R. 5 dicembre 1983, n. 90 è aggiunto il seguente comma:

«Spetta comunque agli enti indicati nei commi precedenti l'applicazione delle sanzioni amministrative nelle materie per le quali le leggi regionali di settore delegano agli enti stessi funzioni sanzionatorie o di vigilanza.»

**Art. 2**

1. Alle attività inerenti all'esercizio delle funzioni sanzionatorie di competenza regionale non delegate, ne sub delegate agli Enti di cui all'art. 1 della L.R. 5 dicembre 1983, n. 90 provvede l'amministrazione regionale; il Presidente della Giunta Regionale individua, con proprio decreto, i dipendenti regionali, appartenenti a livelli

funzionali non inferiori al 5°, preposti all'esercizio di dette funzioni.

2. Per i fini di cui al comma precedente il Presidente della Giunta Regionale può incaricare guardie giurate di cui agli artt. 133 e 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1933, n. 733.

3. I provvedimenti di cui ai precedenti commi devono contenere l'indicazione delle norme per la cui tutela i poteri sono conferiti.

4. Lo svolgimento dell'attività istruttoria relativa all'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione di competenza del Presidente della Giunta Regionale è assicurato dal Servizio di Settore della Giunta Regionale nella cui sfera di attribuzione è stata accertata la violazione.

5. Per le finalità di cui al punto a) del primo comma dell'art. 5 della L.R. 5 dicembre 1983, n. 90 il suddetto Servizio deve essere sempre indicato nel processo verbale di accertamento.

6. Ai fini della segnalazione ai competenti organi ed uffici regionali dei fatti cui può conseguire l'applicazione di sanzioni amministrative, la Regione si avvale di enti pubblici e associazioni riconosciute operanti per la tutela dei beni ambientali, limitatamente ai compiti rientranti nei rispettivi fini istituzionali; l'individuazione degli enti ed associazioni è effettuata con deliberazione della Giunta Regionale che provvede altresì in ordine alla determinazione dei compiti loro attribuiti ed alle relative modalità di esercizio.

**Art. 3**

1. Il primo comma dell'art. 3 della L.R. 5 dicembre 1983, n. 90 è sostituito dal seguente:

«Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ciascuno degli enti di cui al precedente art. 1, individua secondo i principi del proprio ordinamento l'organo cui compete l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione di cui all'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689.»

**Art. 4**

1. La lettera g) del primo comma dell'art. 5 della L.R. 5 dicembre 1983, n. 90 è sostituita con il seguente:

«g) l'indicazione dell'ente o dell'organo dal quale il trasgressore ha facoltà di essere sentito ed al quale può presentare scritti difensivi e documenti ai sensi dell'art. 18, primo e secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.»

**Art. 5**

1. Il primo comma dell'art. 7 della L.R. 5 dicembre 1983, n. 90 è sostituito dal seguente:

«Nei casi previsti dall'art. 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689, i campioni da sottoporre ad analisi sono prelevati almeno in numero di tre, dei quali comunque uno costituisce oggetto dell'analisi, uno viene consegnato all'interessato unitamente alla comunicazione dell'esito della stessa ed uno viene conservato dall'autorità competente per essere eventualmente utilizzato nella revisione dell'analisi ai sensi dei commi secondo, terzo e quarto dell'articolo predetto.»

2. Il quarto comma dell'art. 7 della L.R. 5 dicembre 1983, n. 90 è sostituito dal seguente:

«Il versamento è effettuato direttamente in favore dell'Istituto o laboratorio incaricato della revisione con provvedimento dell'ente competente all'irrogazione della sanzione amministrativa.»

**Art. 6**

1. Fino a quando la Regione non abbia provveduto al riordino delle sanzioni amministrative, l'ammontare del limite minimo e massimo delle sanzioni amministrative

previste dalle leggi regionali in misura non proporzionale è aumentato del cento per cento, fermo restando il limite massimo di L. 20.000.000 e il rapporto tra limite minimo e massimo previsti dall'art. 10 della legge 30 novembre 1981, n. 689.

#### Art. 7

1. Il pagamento della somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa viene effettuato dal responsabile o dall'obbligato solidale mediante versamento in conto corrente postale intestato alla Tesoreria regionale o, nei casi di delega previsti dall'art. 1 della L.R. 5 dicembre 1983, n. 90, al tesoriere dell'ente delegato, con specifica indicazione della causale del versamento.

2. Il pagamento dell'intera somma dovuta ha effetto liberatorio per tutti gli obbligati.

3. Il tesoriere dà comunicazione, rispettivamente, all'amministrazione regionale o all'ente delegato dell'avvenuto versamento della somma dovuta entro i 30 giorni successivi alla data della sua effettuazione.

4. Con l'ordinanza-ingiunzione, su motivata richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, può essere disposto che il pagamento della somma dovuta sia effettuato in rate trimestrali, in numero non inferiore a tre e non superiore a dieci, d'importo non inferiore a L. 90.000 ciascuna; in ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento.

5. La richiesta di cui al comma precedente può essere contenuta, anche come istanza subordinata, negli scritti difensivi di cui all'art. 5, primo comma, lett. g) della L.R. 5 dicembre 1983, n. 90.

6. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato con l'ordinanza-ingiunzione, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.

#### Art. 8

1. Il secondo comma dell'art. 10 della L.R. 5 dicembre 1983, n. 90 è sostituito dal seguente:

«Per l'esecuzione forzata dell'ordinanza-ingiunzione la Regione e gli enti delegati o sub-delegati a norma delle disposizioni contenute nella presente legge, si avvalgono del procedimento previsto dal primo, secondo e terzo comma dell'art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.»

#### Art. 9

1. Agli adempimenti istruttori relativi all'attività di coordinamento di cui all'art. 11 della L.R. 5 dicembre 1983, n. 90 provvede il Servizio Affari generali del Presidente della Giunta Regionale.

2. A tal fine, dopo il quinto alinea del quarto comma della lett. d) della parte prima dell'allegato alla L.R. 1° agosto 1979, n. 42 è aggiunto il seguente alinea:

«lo svolgimento degli adempimenti istruttori relativi al coordinamento delle funzioni sanzionatorie esercitate dalla Regione e dagli enti delegati, ivi compresa la predisposizione dei provvedimenti generali in materia di competenza della Giunta Regionale o del suo Presidente».

#### Art. 10

(Clausola di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 4 giugno 1984

Giuseppe Guzzetti

(Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 17 aprile 1984 e vistata dal Commissario del Governo con nota del 25 maggio 1984 prot. n. 22702/6320).

